



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

DR n. 490 del 16/10/2009

IL RETTORE

Visti il D. Lgs.vo n. 30 del 10.2.2005 "Codice della proprietà industriale";
Visti i D.R. e D.D. del 26.3.1999 e ss.mm.ii.
Visto il D.R. del 25.5.2009 che ha nominato la Commissione tecnica brevetti nella sua attuale composizione;
Visto il parere favorevole reso dalla suddetta Commissione nella riunione del 14.7.2009
Vista la delibera del Senato Accademico in data 21.7.2009
Visto il parere del Collegio dei Sindaci nella seduta del 15.9.2009
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29.9.2009;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi "La Sapienza".

F.to IL RETTORE



REGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art.3 Organi ed Uffici preposti

Art. 4 Titolarità dei diritti patrimoniali

Art. 5 Obbligo di riservatezza

Art. 6 Obblighi di comunicazione e Proposta di cessione

Art. 7 Protezione della proprietà industriale derivante da ricerca istituzionale

Art. 8 Protezione della proprietà industriale derivante da ricerca finanziata

Art. 9 Spin off universitari

Art. 10 Spese brevettuali

Art 11 Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto

Art. 12 Gestione della co-titolarità

Art. 13 Controversie

Art. 14 Norme transitorie e finali

Art. 15 Entrata in vigore



Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della titolarità e delle modalità di sfruttamento economico delle invenzioni realizzate a seguito di un'attività di ricerca, svolta da uno o più dipendenti oppure da uno o più soggetti interni non dipendenti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", o in collaborazione con terzi, anche avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o risorse economiche da essa amministrate, salvo quanto diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le invenzioni brevettabili conseguite successivamente all'entrata in vigore della Legge 18-10-2001 n.383, in seguito modificata dal D.Lgs. 10-02-2005 n.30 c.d. Codice della proprietà industriale.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento con i seguenti termini si intende:

Università. Indica l'Università degli Studi di Roma "la Sapienza".

UVRSI. L'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università competente in materia di brevettazione.

Invenzione. Ogni risultato utile della ricerca tecnica che abbia comunque un valore patrimoniale, e così in particolare e tra l'altro anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, il design, le novità vegetali, i progetti di lavoro dell'ingegneria, il know how.

Invenzione brevettabile. Ogni invenzione, conseguita da personale dipendente e/o interno non dipendente, utilizzando strutture e/o mezzi finanziari dell'Università, suscettibile di domanda di brevetto per invenzione, di brevetto per modello di utilità, di brevetto per disegno e modello ornamentale, di registrazioni relative alle topografie di semiconduttori, di brevetti e di registrazioni comunque denominati sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, di brevetti per novità vegetali, ed ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili per struttura a quelli connessi ai brevetti per invenzione. Per invenzioni brevettabili si intendono inoltre in particolare quelle previste da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo.



Inventore. L'autore di un'invenzione. All'inventore spettano in ogni caso i diritti morali relativi alla propria invenzione; l'appartenenza dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione è invece regolata dagli articoli successivi del presente Regolamento e dalle leggi di riferimento.

Diritti morali. Diritti spettanti all'autore, derivanti dalla mera paternità dell'opera/invenzione.

Diritti sull'invenzione. Ogni diritto patrimoniale sull'invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo.

Dipendenti: indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere dell'Università. Sono, pertanto, compresi i Ricercatori e il personale tecnico amministrativo coinvolto in progetti di ricerca-

Interno/i non dipendente/i: indica gli addetti pro tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non Dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti (che svolgono lo stage all'interno dell'Università), i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti sono compresi anche gli studenti.

Ricercatore/i: indica i Dipendenti dell'Università investiti, all'interno dell'Università, di mansioni relative all'insegnamento e/o alla ricerca. Sono compresi, pertanto, i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori universitari, nonché tutto il personale tecnico che sia di supporto all'insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive.

Ricerca Finanziata: indica l'Attività di Ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università.

Ricerca Istituzionale: indica tutta l'Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata

Art.3 Organi ed uffici preposti

1. L'Università, al fine di sostenere l'inventore che richieda assistenza per la valorizzazione economica della propria invenzione, in particolare attraverso il conseguimento e lo sfruttamento del relativo brevetto, dispone della Commissione Tecnica Brevetti e dell'UVRSI.



2. La Commissione Tecnica Brevetti è composta da un Presidente e da un numero compreso tra 4 e 6 membri nominati dal Rettore e scelti tra docenti e funzionari di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo tecnico-scientifico, giuridico ed economico. I componenti della predetta Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati nell'incarico.

3. La Commissione Tecnica Brevetti controlla la corretta applicazione del presente regolamento brevetti assolve ai compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini del presente Regolamento fornendo pareri:

- vincolanti sulle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti presentate dai Dipendenti e dagli Interni non Dipendenti;
- vincolanti sul mantenimento dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI, negli anni successivi al deposito, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi;
- vincolanti sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti e su criteri, linee guida, procedure in materia di trasferimento tecnologico;
- consultivo su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione;

4. In ogni caso in cui sia chiamata ad emettere il proprio parere, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.

5. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione e registrazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifica esperienza, nonché consulenti brevettuali di propria fiducia scelti sia nell'ambito dell'Università sia all'esterno.

6. La Commissione Tecnica Brevetti con il supporto di UVRSI provvede a monitorare lo stato di sviluppo e applicazione industriale dei brevetti da parte dell'inventore e dei suoi aventi causa, al fine di verificare l'esatta quota di spettanza dei diritti economici in favore dell'Università, nonché l'eventuale mancata attuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 commi 2 e 6.

7. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento in capo alla Commissione, quest'ultima, d'intesa con l'UVRSI e con l'inventore, può avvalersi di mandatari abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.



Art. 4 Titolarità dei diritti patrimoniali

1. Al personale Dipendente dell'Università spetta la titolarità patrimoniale sull'invenzione brevettabile nel caso di attività di Ricerca Istituzionale. Nel caso in cui il brevetto sia conseguito attraverso il contributo di più inventori, i diritti da esso derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi. L'inventore, in solido con i co-inventori, può cedere i propri diritti patrimoniali all'Università secondo quanto previsto dall'art.6.
2. Nel caso di invenzione brevettabile derivante da Ricerca Finanziata si rimanda alle disposizioni previste nei singoli contratti, accordi e convenzioni.
3. All'Università spetta ogni diritto patrimoniale comunque derivante da invenzioni realizzate da personale Interno non Dipendente nell'ambito di qualsiasi attività di ricerca dell'Università a cui abbiano partecipato a vario titolo, salvo diversa disposizione dei soli contratti individuali di diritto privato con il personale ora detto.
4. Qualora per il conseguimento dell'invenzione, l'Università si sia avvalsa dell'apporto determinante di Interni non dipendenti, può essere riconosciuto a questi ultimi, oltre al diritto morale di essere riconosciuti Inventori, un corrispettivo erogato una tantum, da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo. L'entità del corrispettivo non potrà comunque superare gli importi previsti dal Regolamento per la corresponsione dell'equo premio attualmente vigente. La presente disposizione non si applica agli studenti, agli stagisti ed ai dottorandi che svolgono attività finalizzata alla formazione avvalendosi di strutture e risorse esterne all'Università e sotto il coordinamento scientifico di soggetti non riferibili all'Università.
5. Ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli Inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza ai sensi della normativa vigente.
6. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di Ricercatori dipendenti da altre Università o da una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, nel caso in cui i Ricercatori dichiarino di voler cedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell'ente di appartenenza, l'Università dovrà



verificare la possibilità di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.

Art 5 Obbligo di riservatezza

1. All'inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Tecnica Brevetti e a tutto il personale dell'Università è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca. In particolare è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di divulgazione all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento del deposito della domanda di brevetto.

2. I componenti esterni della Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art. 3 comma 5 sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno di segretezza in merito alle informazioni acquisite.

Art. 6 Obblighi di comunicazione e Proposta di cessione

1. Gli inventori sono in ogni caso tenuti a dare immediata comunicazione all'Università tramite UVRSI di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto (o titolo assimilabile). La comunicazione è data mediante la presentazione di una relazione tecnico-scientifica affiancata da eventuali progetti dell'inventore circa le strategie di sfruttamento economico dell'innovazione secondo lo schema, reperibile direttamente anche presso sito web dell'Università), riportato in Allegato A quale parte integrante del presente Regolamento.

2. La comunicazione di cui al precedente comma, potrà essere accompagnata da una proposta di cessione all'Università dei diritti patrimoniali per il rilascio del brevetto ed ogni altra facoltà di sfruttamento economico dell'invenzione. La proposta, indirizzata al Rettore, è irrevocabile per 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Università e prevede, come compenso a favore dell'inventore medesimo, il 70% dei proventi effettivamente ricavati dall'Università per lo sfruttamento economico dell'invenzione, al netto dello spese specificamente sostenute per la brevettazione, l'estensione ed il mantenimento. La proposta deve essere redatta secondo lo schema contrattuale riportato in Allegato B, quale parte integrante del presente Regolamento (lo schema contrattuale è reperibile direttamente anche sul sito web dell'Università).

3. Il personale Dipendente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, sia venuto a conoscenza di un'invenzione suscettibile di brevettazione, effettuata da



personale interno non dipendente nell'ambito di ricerche dirette o coordinate da personale Dipendente, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Università. Si applicano anche in questo caso le disposizioni di cui in precedenza.

4. L'UVRSI provvederà a trasmettere la documentazione al Presidente della Commissione Tecnica Brevetti ed entro 60 giorni dal ricevimento la Commissione Tecnica Brevetti dovrà esprimere un proprio vincolante parere in merito alla possibilità di deposito di domanda di brevetto dell'invenzione, alle sue potenzialità industriali ed infine all'accettabilità della proposta di cessione. In caso di valutazione favorevole, il Rettore, giusta espressa delega consiliare del 23.04.96, procede alla firma per accettazione dell'atto di cessione.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche alle proposte di cessione di domanda di brevetto trasmesse all'Università dal personale Dipendente dopo il deposito delle stesse agli Uffici Brevetti Territoriali, qualora ricorrano le condizioni riportate all'art. 7 comma 2.

Art 7 Protezione della proprietà industriale derivante da ricerca istituzionale

1. E' fatto sempre e comunque obbligo all'inventore di comunicare all'Università l'invenzione che egli abbia conseguito.

2. Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome, gli è fatto obbligo di comunicare all'Università l'avvenuto deposito entro 15 giorni dalla data di deposito stesso, indicandolo su apposito modulo reperibile anche direttamente sul sito web dell'università riportato in Allegato C, parte integrante del presente Regolamento. L'UVRSI provvederà a informarne la Commissione Tecnica Brevetti.

3. Se l'inventore intende cedere i diritti patrimoniali sull'invenzione all'Università, si applica la procedura descritta all'art.6. In caso di invenzione realizzata da più soggetti, la proposta di cessione può essere presentata anche da un solo inventore, il quale deve tuttavia indicare anche i nomi dei coinventori ed aver acquisito il loro assenso.

4. La Commissione Tecnica Brevetti dopo aver esaminato la proposta di cessione dei diritti avanzata dall'inventore, può deliberare di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università, o declinare l'offerta. E' facoltà della Commissione Tecnica Brevetti chiedere che l'inventore proceda, entro



un termine ultimo fissato dalla Commissione stessa, all'integrazione della proposta qualora questa sia considerata incompleta e/o imprecisa. La Commissione Brevetti può altresì avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Università o da soggetti da essa delegati per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di brevettare l'invenzione.

5. Ogni parere positivo o negativo assunto dalla suddetta Commissione viene comunicato per iscritto all'inventore da UVRSI.

6. Nel caso in cui l'Università dichiari che non intende acquisire i diritti sull'invenzione come da proposta dell'inventore, questi permangono all'inventore senza nessun ulteriore suo obbligo, fatta salva la comunicazione dell'eventuale deposito della domanda di brevetto. L'inventore sarà in tal caso libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito.

7. Fino a che l'Università tramite la Commissione Tecnica Brevetti, non abbia deciso se assumere o meno la titolarità del brevetto, l'inventore è tenuto a mantenere riservato il contenuto dell'invenzione e a non dare ad essa alcuna divulgazione, anche alla comunità scientifica, onde non pregiudicare l'eventuale brevettazione dell'invenzione stessa da parte dell'Università. Nel caso in cui l'Università decida di procedere a chiedere il brevetto a propria titolarità, tale obbligo di riservatezza permane in capo all'inventore fino a quando non sia stata depositata la domanda di brevetto presso gli Uffici brevettuali competenti.

8. In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di brevetto, l'inventore è tenuto a fornire, ove richiesta, attiva collaborazione alla Commissione Tecnica Brevetti e all'UVRSI offrendo tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di brevetto.

9. Per le procedure di deposito delle domande di brevetto, l'Università si avvale della collaborazione di Studi di Consulenza Brevettuale abilitati di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e, per quanto possibile, economicità.

10. Qualora ne ricorrano le condizioni, per gli anni successivi al primo la Commissione Tecnica Brevetti, avvalendosi della collaborazione di UVRSI e dell'inventore, valuta l'opportunità di estendere la copertura brevettuale,



mantenere in vita il brevetto fornendo il proprio parere vincolante. Trascorsi cinque anni dal deposito della domanda di brevetto, la Commissione Tecnica Brevetti provvede altresì a monitorarne lo stato di sviluppo e nel caso in cui valuti l'assenza di manifestati interessi industriali e/o necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali potrà decidere insindacabilmente l'abbandono del brevetto. Di ciò verrà data tempestiva comunicazione all'inventore, il quale, nei 30 giorni successivi al ricevimento, potrà esercitare diritto di riscatto del brevetto, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 comma 5.

Art. 8 Protezione della proprietà industriale derivante da ricerca finanziata

1. Per le invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionate da terzi, nonché nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici diversi dall'Università, nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l'Università ed i soggetti, pubblici o privati, committenti o finanziatori.

Art.9 Spin off universitari

1. Qualora l'invenzione venga conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società spin off dell'Università, il regime giuridico sarà quello stabilito da apposito Regolamento Spin off.

Art. 10 Spese brevettuali

1. Nel caso di brevettazione a nome dell'inventore, tutte le spese di deposito e mantenimento del brevetto sono a carico dell'inventore stesso.

2. Nel caso di brevettazione a nome dell'Università, le spese relative alla pratica di brevetto (comprehensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura di brevetto e delle eventuali estensioni internazionali) sono a carico dell'Università. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui all'Università vengano attribuiti i diritti di sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile derivanti dal brevetto già depositato e successivamente ceduto all'Università. In tal caso, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 comma 3, gli oneri di spesa saranno



a carico dell'Università a far data dalla sottoscrizione da parte dell'Università dell'atto di cessione.

3. Qualora l'Università decida di non continuare il pagamento delle tasse brevettuali, UVRSI comunicherà tempestivamente tale decisione all'inventore, il quale potrà a sua discrezione rilevare il brevetto gratuitamente, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione, mantenendo il brevetto a sue spese, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 comma 4.

Art. 11 Ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto

1. Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, l'Università ha diritto di percepire il 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettabile.

2. Nel caso di brevetto di titolarità dell'Università, i proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto sono ripartiti tra l'Università stessa e l'inventore.

3. In particolare spetta all'inventore (in caso di più inventori, cumulativamente tra di loro), una quota pari al 70% dei proventi o dei canoni di licenza, o del corrispettivo per la cessione a terzi del brevetto, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento. Il restante 30% spetta all'Università che si impegna a destinarlo per il sostegno di attività di ricerca e per la attività di protezione e valorizzazione della proprietà industriale.

4. In tal caso l'Università, avvalendosi di UVRSI, è tenuta a proporre iniziative dirette allo sfruttamento del brevetto sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda. L'inventore o il gruppo di inventori è da parte sua tenuto a favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto; lo stesso è inoltre tenuto a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati per lo sfruttamento dell'invenzione, in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni segrete non brevettabili (know how) necessarie per sfruttare l'invenzione al meglio. L'Università può avvalersi, inoltre, di qualificati soggetti giuridici, scelti su proposta vincolante della Commissione Brevetti in base a criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza e, per quanto possibile, economicità, al fine di porre in essere le iniziative dirette alla



valorizzazione ed allo sfruttamento del brevetto, tramite la stipula di appositi accordi e/o convenzioni.

5. Trascorsi 5 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, la Commissione Tecnica Brevetti può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vita. In tal caso l'inventore potrà esercitare diritto di riscatto del brevetto, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione e potrà provvedere liberamente al successivo mantenimento del brevetto a sue spese. L'inventore sarà inoltre libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito ad eccezione del recupero delle spese sostenute per il deposito ed il mantenimento fino alla sottoscrizione dell'atto di riscatto.

6. La sospensione del pagamento delle tasse di mantenimento potrà essere assunta dalla Commissione Tecnica Brevetti anche qualora i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento.

Art. 12 Gestione della co-titolarità

1. In caso di brevetto in co-titolarità, l'Università con il supporto di UVRSI acquisito il parere vincolante della Commissione Tecnica Brevetti ed il nulla osta degli altri co-titolari, può assumere il ruolo di gestore unico del processo di brevettazione, mantenimento e sfruttamento ovvero delegare a terzi l'attività, mediante la stipula di uno specifico accordo che preveda le modalità operative, ivi inclusa la ripartizione delle spese, nel rispetto delle normative vigenti, riportato in Allegato D quale parte integrante del presente Regolamento .

Art. 13 Controversie

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, esecuzione del Presente Regolamento sarà risolta presso le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di Roma ai sensi del d.lgs 168/03.

Art. 14 Norme transitorie e finali

1. Le decisioni relative alla tutela, anche giudiziale, dei brevetti dell'Università sono assunte dall'Università.



2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative dell'Università.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la data del Decreto Rettorale



Allegato A

COMUNICAZIONE RISULTATI BREVETTABILI/RICHIESTA DI BREVETTAZIONE

Lo/Gli Inventore/Inventori, ai sensi del Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dichiara/dichiarano quanto segue:

1. GENERALITA' INVENTORE/INVENTORI

Nome e cognome:

.....

.....

Dipartimento:

.....

.....

Titolo/Qualifica:

.....

.....

Telefono:

.....

.....

Fax:

.....

.....

E-mail:

.....

.....

2. TITOLO INVENZIONE

.....

.....

.....

.....

.....



3. DESCRIZIONE INVENZIONE E CARATTERISTICHE INNOVATIVE

(segnalare le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione, lo stato di avanzamento del progetto, ecc.)

.....
.....
.....
.....
.....

4. AREE DI APPLICAZIONE PRINCIPALI

.....
.....
.....
.....
.....

5. PAESI DI INTERESSE

(elenco dei Paesi nei quali, eventualmente, richiedere la brevettazione/registrazione)

.....
.....
.....
.....
.....

6. SINTESI DELLO STATO DELL'ARTE

(eventuali brevetti, registrazioni e pubblicazioni noti nel campo dell'invenzione e degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale)

.....
.....
.....
.....
.....



**7. EVENTUALI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE DAL/DAI PROPONENTE/I
NEL CAMPO DELL'INVENZIONE/DEGLI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INDUSTRIALE E INTELLETTUALE:**

.....
.....
.....
.....
.....

8. EVENTUALI CONTATTI IN CORSO

(indicare, inoltre, eventuali impegni di segretezza sottoscritti da terzi o ulteriori accordi stipulati in merito)

.....
.....
.....
.....
.....

9. SOGGETTI CONTITOLARI E/O CO-INVENTORI

(segnalando la relativa posizione giuridica rispetto all'Università e la percentuale del contributo prestato)

.....
.....
.....
.....
.....

10. NOTE:

.....
.....
.....
.....
.....



IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

I sottoscritti dichiarano di avere mantenuto, e si impegnano a mantenere, assoluta riservatezza in merito al progredire delle ricerche e all'oggetto dell'invenzione/degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, per la quale/i quali si chiede tutela, al fine di preservare i necessari requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere un/una valido/valida brevetto/registrazione, fatta salva la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto/registrazione previa decisione favorevole della Commissione Brevetti.

Data,

Firma

Inventore/Inventori

.....
.....

TRATTAMENTO DATI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

Data,

Firma

Inventore/Inventori

.....
.....



Allegato B

CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI
SULL'INVENZIONE BREVETTABILE

tra

L'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con sede in Roma, p.le Aldo Moro 5, C.F. n. 80209930587, P.I n. 02133771002, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof..... (di seguito, denominata "**Università**").

e

- il nato a il, residente in, Via, qualifica (di seguito, l'"**Inventore**"),

(collettivamente di seguito denominate "**le Parti**")

premesso che

- l'Inventore, nell'esercizio delle proprie attività di ricerca, svolte all'interno del Dipartimento di, ha conseguito una invenzione le cui caratteristiche tecniche sono descritte nei documenti allegati al presente atto (di seguito, l' "Invenzione"), (secondo lo schema dell'Allegato A al regolamento - richiesta di brevettazione);

- l'invenzione è stata conseguita nell'ambito di un progetto di Ricerca Finanziata autonomamente elaborato dai sottoscritti e su di essa non grava alcun diritto di terzi committenti ;

- ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, sulle invenzioni effettuate dal personale dell'Università in occasione di attività istituzionale di Ricerca Finanziata spettano all'Inventore (e/o ai coinventori) i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione brevettabile, oltre che quelli derivanti dalla mera paternità dell'invenzione;

- l'Università ha adottato un Regolamento brevetti, con D.R. del in data *****, che qui integralmente si richiama (di seguito, "**Regolamento**");

- tale Regolamento disciplinerà, per quanto non diversamente regolato nel presente atto, i rapporti tra le Parti;



- è intenzione delle Parti disciplinare la cessione dei diritti di sfruttamento dell'invenzione, secondo quanto previsto dall'art. 65 d.lgs. 30/2005 sopra richiamato;
- ai fini del presente atto si intende per “**Diritti sull'invenzione**” ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;
- l'Inventore ha formulato una proposta di cessione dei Diritti sull'invenzione e si è impegnato a non revocare la sua proposta di cessione per un periodo di 90 giorni dalla data della sua comunicazione all'Università;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto

Art. 2 Oggetto

1. Secondo i termini e le condizioni di cui al presente atto, l'Inventore cede in via esclusiva all'Università, che a sua volta accetta, i Diritti sull'Invenzione di cui alla richiesta allegata sub lettera A). In particolare, l'Inventore cede all'Università
 - a) il diritto a presentare a proprio nome la domanda di brevetto dell'Invenzione,
 - b) il diritto ad ottenere il rilascio del brevetto;
 - c) il diritto ad esercitare tutti i diritti patrimoniali sull'Invenzione brevettata a nome dell'Università.
2. Resta in ogni caso inteso che i diritti morali relativi all'Invenzione resteranno in capo all'Inventore.
3. L'Inventore riconosce all'Università ogni e più ampia discrezionalità in merito alla definizione dell'ambito territoriale cui estendere la tutela brevettuale e all'opportunità di depositare una domanda di brevetto internazionale o europeo e di proseguirne la relativa procedura.

Art. 3 Obblighi dell'Inventore

1. Oltre a quanto indicato all'art. 2, l'Inventore si impegna a prestare tutte le attività e i documenti necessari alla verifica da parte dell'Università, attraverso i suoi organi ed uffici preposti, dei requisiti di brevettabilità dell'Invenzione.



2. L'Inventore si impegna altresì, a prestare la collaborazione necessaria alla preparazione delle domande di brevetto e, successivamente, in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, come pure in ogni giudizio, ove siano per qualsiasi ragione contestate da terzi l'appartenenza all'Università dei Diritti sull'Invenzione oggetto del presente atto o la validità del brevetto.

Art. 4 Obblighi dell'Università

1. L'Università, oltre a quanto indicato al successivo articolo 6, attraverso gli organi competenti e gli uffici preposti ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, attiva le procedure per valutare l'opportunità di acquisire la titolarità dell'Invenzione e trasmette poi la documentazione raccolta alla Commissione Tecnica Brevetti.

2. E' facoltà della Commissione Tecnica Brevetti chiedere che l'inventore proceda, entro un termine ultimo fissato dalla Commissione stessa, all'integrazione della proposta qualora questa sia considerata incompleta e/o imprecisa. La Commissione Brevetti può altresì avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Università o da soggetti da essa delegati per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di brevettare l'invenzione.

3. L'Università si impegna ad avviare tutte le procedure volte allo sfruttamento commerciale dell'Invenzione, ricercando partner industriali, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze o la cessione dell'Invenzione, avviando progetti congiunti con le imprese.

Art. 5 Proventi e spese

1. L'Università si impegna a provvedere a far data dalla sottoscrizione del presente atto:

(a) alle spese, diritti ed onorari di professionisti relativi alla brevettazione dell'Invenzione;

(b) alle tasse annuali relative alla brevettazione e al mantenimento del brevetto, in Italia e, ove richiesto, all'estero;



(c) alle spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed all'assistenza legale, anche stragiudiziale, in merito alla titolarità dei Diritti sull'Invenzione oggetto della presente Proposta ed alla validità del brevetto.

2. I corrispettivi derivanti dalla vendita o dalla licenza o da qualsiasi altro atto di disposizione dei Diritti sull'Invenzione, acquisiti dall'Università a seguito dell'accettazione della presente Proposta, detratti i costi di cui alle lettere da a) a c) del comma precedente, saranno ripartiti nella misura del 70% agli Inventori e del 30% all'Università. A tal fine l'Università darà notizia all'Inventore delle condizioni economiche contenute negli accordi o contratti che avrà stipulato con altri soggetti fornendogli su richiesta copia della relativa documentazione.

3. In caso di più Inventori, la quota parte riservata a ciascuno verrà distribuita in percentuale, sulla base dell'apporto inventivo dichiarato al momento del deposito.

4. Le somme di cui al comma precedente saranno corrisposte immediatamente dopo la riscossione da parte dell'Università dei proventi e dei canoni derivanti dalle licenze concesse a terzi per l'uso dell'Invenzione, e comunque non oltre 45 giorni da tale pagamento.

Art. 6 Riservatezza

1. All'Inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Tecnica Brevetti e a tutto il personale dell'Università è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca. In particolare è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di divulgazione all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento del deposito della domanda di brevetto.

2. Analogo impegno alla riservatezza verrà garantito dagli Inventori successivamente al deposito della richiesta nei tempi e nei modi imposti dall'Università nel rispetto dei regolamenti in vigore presso quest'ultima.

Art. 7 Notifiche e comunicazioni

Tutte le notifiche e comunicazioni previste dal presente contratto, salvo quanto specificamente previsto nello stesso, saranno effettuate per iscritto e saranno spedite, per corriere internazionale, posta espresso, telefax o altro mezzo che possa dimostrarne l'avvenuta ricezione, alle parti ai loro rispettivi indirizzi come di seguito riportati:



per l'Università:

XXX _____

per l'Inventore:

_____ via _____ numero telefax
_____ alla c.a. _____

o a quel diverso indirizzo che sia stato previamente comunicato nelle forme di cui sopra all'altra parte.

Art. 8 Risoluzione anticipata

Il contratto si intende automaticamente risolto quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) Nel caso in cui trascorsi 5 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, la Commissione Tecnica Brevetti abbia deliberato di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vita.
- b) Nel caso in cui la sospensione del pagamento delle tasse di mantenimento sia stata assunta dalla Commissione Tecnica Brevetti a seguito della scarsa redditività secondo quanto indicato nel Regolamento.

Art. 9 Diritto di riscatto

Nelle ipotesi previste dall'articolo precedente, l'Inventore potrà esercitare diritto di riscatto del brevetto, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione e potrà provvedere liberamente al successivo mantenimento del brevetto a sue spese. In tal caso, l'Inventore sarà libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito ad eccezione del recupero delle spese sostenute per il deposito ed il mantenimento fino alla sottoscrizione dell'atto di riscatto .

Art. 10 Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia relativa all' interpretazione, applicazione, esecuzione della presente Proposta e del contratto conseguente alla sua



eventuale accettazione da parte dell'Università, sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell' art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. L'arbitrato avrà sede in Roma.

3. Il collegio sarà composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure in caso di mancato accordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Roma lì,

Firma Inventore:

.....

IL RETTORE.....



Allegato C

COMUNICAZIONE DEPOSITO DOMANDA A NOME DELL'INVENTORE

Lo/Gli Inventore/Inventori, ai sensi del Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dichiara/dichiarano che l'innovazione indicata nel prosieguo è stata conseguita nell'ambito della Ricerca Istituzionale, ai sensi del d.lgs 30/05 e dell'art. 2 del Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e che pertanto lo/gli Inventore/Inventori ha/hanno depositato domanda di brevetto in proprio assumendosi ogni spesa e tassa per il deposito e il relativo mantenimento in vigore.

1. GENERALITA' INVENTORE/INVENTORI

Nome e cognome:
.....

Dipartimento:
.....

Titolo/Qualifica:
.....

Telefono:
.....

Fax:
.....

E-mail:
.....

2. TITOLO INVENZIONE

.....
.....



.....
.....
.....

3. ESTREMI DEL DEPOSITO

N. DEPOSITO

DATA

(allegare copia del certificato di deposito)

Data,

Firma

Inventore/Inventori

.....

.....

3. TRATTAMENTO DATI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

Data,

Firma

Inventore/Inventori

.....

.....



Allegato D

ACCORDO
per il deposito, la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale di un
Brevetto
Tra

_____,
_____ (di seguito indicato come
"_____"), con sede operativa in Roma, Via
_____, rappresentata da _____, nato a
_____ il _____, nella qualità di Legale
Rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, _____;

e

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede legale in Roma,
piazzale A. Moro, 5, C.F. n° 80209930587, Partita IVA n° 02133771002, ai
fini del presente atto rappresentata dal rettore pro tempore, prof.
..... (di seguito indicata come "Università")

e

_____,
_____ (di seguito indicato come
"_____"), con sede operativa in Roma, Via
_____, rappresentata da _____, nato a
_____ il _____, nella qualità di Legale
Rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, _____;

Premesso

- che _____, _____ e _____ hanno svolto congiuntamente attività di ricerca;
- che le Parti intendono ora regolare, per mezzo del presente regolamento le modalità d'uso e di sfruttamento patrimoniale di un Brevetto dal titolo provvisorio di "_____", (di seguito indicato come "Brevetto") derivante dall'attività di ricerca.

tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:



Art. 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di amministrazione, utilizzo e sfruttamento patrimoniale del Brevetto depositato dalle Parti secondo quanto è qui di seguito previsto.

Art. 2 – Titolarità del brevetto

2.1 La titolarità del Brevetto depositato in Italia, ai sensi del presente Regolamento, è suddivisa tra le Parti nelle seguenti quote: _____ Nella stessa misura saranno ripartite tutte le spese di deposito, ottenimento e mantenimento.

Art. 3 - Estensione all'estero dei brevetti

3.1 Le Parti concordano sull'opportunità di depositare eventuali domande di brevetto all'estero, nel rispetto dei diritti di priorità acquisiti con il deposito della domanda italiana. _____ comunicherà alle altre parti gli stati esteri scelti; le altre parti potranno a loro volta indicare altri stati.

3.2 Le Parti convengono che, in caso di mancato accordo o di rinuncia all'estensione, ciascuna Parte avrà il diritto di estendere la domanda di Brevetto italiana in qualsiasi Stato, a proprie spese.

3.3 La Parte che ha scelto di non sostenere le spese di estensione si impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di estensione del Brevetto.

3.4 Nel caso in cui l'estensione all'estero della domanda di brevetto italiano durante la procedura di brevettazione diventi un titolo autonomo, i relativi brevetti saranno disciplinati dal presente Regolamento.

3.5 La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente a quei Paesi, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 5.

Art. 4 – Modalità di gestione del brevetto

4.1 Fatta salva la funzione di Capofila agli effetti giuridici e gestori con il presente atto riconosciuta alla _____, ciascuna Parte, in presenza di condizioni di necessità ed urgenza che possono incidere sulla gestione



ottimale del Brevetto, potrà, previa formale autorizzazione dell'altra Parte (anche tramite e-mail), compiere le operazioni che si rendano necessarie.

Art. 5 – Uso dei brevetti

Le Parti concordano che l'uso del brevetto sarà regolato come segue:

a) Utilizzo in proprio

5.1.1 Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo del brevetto, per le proprie finalità istituzionali, senza il previo consenso dell'altra parte.

b) Concessione di licenze

5.2 Il Capofila, sentiti gli altri co-titolari - fatta eccezione per eventuali proposte originate da contatti preesistenti per le quali la Parte proponente dovrà acquisire il consenso del Capofila - ha il diritto di proporre la concessione a terzi di una o più licenze d'uso, esclusive o non esclusive, compatibilmente con le eventuali altre licenze concesse, salvo dissenso motivato dell'altra parte avverso la concessione delle stesse.

5.3 Tutti i proventi derivanti dalle Licenze, al netto delle spese di prosecuzione, mantenimento e legali, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione delle quote del brevetto detenute.

c) Pubblicazioni e modalità di concessione

5.4 Le Parti convengono che, prima della pubblicazione della domanda di brevetto, la sua visione da parte di terzi, sarà concessa solo dopo aver sottoscritto idoneo patto di riservatezza.

5.5 In ogni caso le concessioni di cui al punto 5.2 saranno sottoscritte congiuntamente dalle Parti.

Art. 6 – Cessione delle singole quote del brevetto

6.1 Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'altra Parte che godrà di un diritto di prelazione. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. La



Parte deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

6.2 In ogni caso di cessione di una quota del brevetto a terzi, il cedente dovrà aver contestualmente ottenuto l'adesione del cessionario al presente Regolamento, pena il risarcimento dei danni.

Art. 7 – Rinuncia al brevetto

7.1 Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di titolarità sul Brevetto dandone formale comunicazione all'altra Parte; la rinuncia diviene irrevocabile se entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa dall'altra Parte, non sia espressamente ritirata. La quota della Parte rinunciataria potrà essere assegnata, sentiti gli interessati, alle altre Parti in proporzione alle percentuali di possesso delle Parti rimanenti. Le spese di cessione saranno a carico delle Parti che acquisiranno le relative quote.

Art. 8 - Difesa del brevetto, violazione di diritti di terzi

8.1 Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione all'altra Parte.

8.2 Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del Brevetto, sia congiuntamente all'altra sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire.

I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote della comunione di Brevetto; solo nel caso in cui l'altra Parte decida di non essere interessata nella difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

8.3 La Parte che per prima venga a conoscenza di una violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, potrà autonomamente richiedere, a proprie spese, tutte le misure cautelari e d'urgenza che riterrà opportune per la difesa del Brevetto medesimo.

8.4 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del brevetto, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del brevetto, previa



comunicazione scritta all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà comunicare se aderisce o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in rapporto alle rispettive quote del Brevetto. Nel caso in cui l'altra Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha attivato la difesa. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

Art. 9 - Perfezionamenti dell'invenzione

9.1 La proprietà degli eventuali perfezionamenti dell'Invenzione che possano in futuro derivare dalla prosecuzione dell'attività di ricerca di ciascuna delle Parti sarà gestita secondo la disciplina dalla legge italiana brevetti vigente al momento del perfezionamento dell'Invenzione.

Art. 10 - Spese relative al brevetto

10.1 Tutte le spese e i costi relativi al deposito, all'estensione ed al mantenimento in vita del brevetto saranno sopportati dalle Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

10.2 In deroga all'art. 1294 cod.civ. si conviene che ogni parte risponde degli impegni di spesa esclusivamente in ragione della propria quota di titolarità. Le Parti si impegnano pertanto a pagare direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni, in relazione alle quote di spesa di loro competenza.

Art. 11 - Inefficacia del regolamento

11.1 Nel caso in cui il Brevetto non dovesse essere rilasciato, per carenza dei necessari requisiti di legge o per altro motivo, o dovesse essere revocato o comunque risultare nullo, in nessuno dei Paesi per cui verrà chiesta la registrazione, il presente Regolamento perderà ogni effetto.

Art. 12 - Durata

12.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e rimarrà valido fino a quando resterà in vita il Brevetto o le sue estensioni.

Art. 13 - Legge applicabile

13.1 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.



Art. 14 - Foro competente

14.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il giudice del foro di Roma.

Art. 15 - Varie

15.1 Le premesse formano parte integrante del presente Regolamento.

15.2 Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente accordo o pattuizione, sia scritto che orale, che sia intervenuto tra le Parti in relazione all'Invenzione o al Brevetto.

15.3 Nessuna Parte potrà costituire garanzie di alcun genere o natura relative alla propria quota del Brevetto, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

15.4 Tutte le comunicazioni relative al presente Regolamento dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

per _____

per _____

per _____

15.5 Le Parti riconoscono e danno atto che qualunque informazione comunicata da una delle Parti all'altra e relativa al presente Regolamento ha carattere confidenziale; pertanto, le Parti si impegnano a non utilizzare né comunicare a terzi le medesime, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento.

15.6 Le Parti si impegnano a concordare preventivamente tra di esse il contenuto di ogni comunicato relativo al Brevetto e finalizzato alla divulgazione tramite i mass-media. La Parte che intende effettuare il comunicato dovrà darne preventiva comunicazione scritta alle altre Parti, ciascuna delle quali potrà trasmettere per iscritto le eventuali osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine senza aver ricevuto alcuna osservazione dalle altre Parti, la Parte che intende effettuare la comunicazione sarà libera di procedere. Nel periodo di segretezza (18 mesi dal primo deposito) ogni comunicazione relativa al contenuto del Brevetto dovrà essere comunque concordata all'unanimità.

_____, il _____



Per _____
Il Rappresentante legale
Dr. _____

Per Università "La Sapienza"
Il Rettore Prof. _____

Per _____
Il Rappresentante legale
Dr. _____